



Legal Newsletter n. 5/2019

Maggio

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

kpmg.com/it



Sommario

Corporate & Commercial

Omessa vigilanza del collegio sindacale per percezione di compensi non deliberati da parte dell'assemblea.....4

Diritto di recesso dei soci in caso di modifica della clausola statutaria attinente alla distribuzione dell'utile.....5

Governance, Regulatory & Compliance

Sull'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001.....6

Privacy

Regolamento *e-privacy* e *cookie*.....8

Labour

La condotta del dipendente di istituti di credito deve essere valutata più rigorosamente.....10

Richiesta di ferie per fermare il decorso del periodo di comporto.....11

Intellectual property

Intellectual Property per le PMI: lo studio condotto dall'EU IPO.....12

e-Estonia: Intelligenza Artificiale applicata nei Tribunali.....13

Corporate & Commercial

Omessa vigilanza del collegio sindacale per percezione di compensi non deliberati da parte dell'assemblea

La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 944/2019, pubblicata in data 1 marzo 2019, ha confermato le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Consob nei confronti dei componenti del collegio sindacale di una società quotata che, nel corso del mandato, si erano visti adeguare gli emolumenti in base alla nuova tariffa professionale entrata in vigore, senza che la questione fosse portata in assemblea, pur mancando nella delibera di nomina ogni riferimento alla tariffa professionale.

Più specificamente, Consob aveva contestato ai sindaci l'omessa vigilanza sull'osservanza della legge ex art. 149, comma 1, lett. a), del TUF, per non aver gli stessi vigilato sul rispetto dell'art. 2402 del codice civile che prevede espressamente che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea.

La Corte sottolinea come la disposizione normativa violata sia volta a prevenire evidenti e potenziali situazioni di abuso, per garantire l'indipendenza e la terzietà dell'organo di controllo e come, nel caso di specie, il passaggio assembleare fosse necessario, non potendosi ritenere che l'entrata in vigore di nuove tariffe comportasse una qualsiasi forma di rideterminazione automatica dei compensi che erano stati originariamente previsti in misura fissa, senza rinvii alle tariffe professionali.

La condotta dei sindaci è pertanto apparsa alla Corte non improntata a quella diligenza, prudenza e imparzialità cui l'attività del collegio sindacale deve ispirarsi, in particolare stanti il tipo di operazione, che ha portato a triplicare i compensi dei sindaci, e la situazione in cui versava la società, che era in grave crisi, inserita nella *black list* delle società sottoposte a più penetranti controlli da parte dell'autorità di vigilanza.

La Corte, anche in ragione della grave crisi societaria, ha quindi ritenuto sussistere la piena responsabilità dei sindaci e un grave difetto di diligenza nell'espletamento del loro ruolo di controllo e di vigilanza.



Diritto di recesso dei soci in caso di modifica della clausola statutaria attinente alla distribuzione dell'utile

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13845/2019, pubblicata in data 4 giugno 2019, ha ritenuto sussistere il diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile (diritto di recesso nel caso di modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione) in capo agli azionisti di una società per azioni che non avevano concorso alla modifica statutaria attinente alla distribuzione dell'utile.

Nel caso di specie, nell'ambito di una operazione di fusione che comportava una modifica statutaria che prevedeva l'elevazione del limite di riserva legale al 12% e della riserva statutaria straordinaria al 40%, alcuni soci di minoranza della società incorporanda avevano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. g), del codice civile, sostenendo che l'elevazione dei limiti di tali riserve incidesse in maniera pregiudizievole sui loro diritti.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla questione, ha ritenuto non vi fossero dubbi sulla sussistenza del diritto di recesso dei soci dissenzienti in quanto la modifica apportata alla clausola statutaria aumentava la percentuale da destinare a riserva, limitando la libertà dell'assemblea ordinaria di deliberare sulla distribuzione dell'utile e, così, influenzando direttamente, e in senso negativo, i diritti patrimoniali dei soci.

La Corte ha ritenuto non rilevare il fatto che il diritto individuale del singolo azionista a conseguire l'utile dell'esercizio sorga solo e nella misura in cui tale deliberazione venga assunta dalla maggioranza assembleare e ha altresì precisato di non ritenere pertinente al caso in questione la propria precedente pronuncia con cui aveva ritenuto non sussistere il diritto di recesso a seguito del mutamento del *quorum* deliberativo per le assemblee straordinarie con riduzione alle previsioni di legge (cfr. Cass. n. 13875/2017). E ciò in quanto una modifica riguardante i *quorum* assembleari, diversamente da quella relativa alla clausola relativa alla distribuzione degli utili, non ha una incidenza diretta sui diritti di partecipazione e sui diritti di voto del socio.

La Suprema Corte ha enunciato come principio di diritto in tema di recesso dalla società di capitali che: *"l'espressione «diritti di partecipazione» di cui all'art. 2437 c.c., lett. g), per quanto nell'ambito di una interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l'exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell'utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell'utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l'abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell'utile di esercizio in considerazione dell'aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza"*.



Governance, Regulatory & Compliance

Sull'ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.Lgs. n. 231/2001

La presa di coscienza in merito agli impatti sul tessuto economico derivanti dalla commissione di reati nel contesto dell'attività d'impresa, ha portato nel tempo ad una serie di interventi che hanno considerevolmente ampliato il catalogo dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Gli aggiornamenti di tale elenco sono di matrice prevalentemente europea e muovono dall'idea che una disciplina uniforme a livello sovranazionale sia in grado di contrastare più facilmente la commissione di illeciti nel contesto imprenditoriale.

Imposti da obblighi sovranazionali sono, ad esempio, gli aggiornamenti che si registrano, o presumibilmente si registreranno nel prossimo futuro, in relazione al catalogo dei reati.

1. Le frodi sportive

Procedendo per ordine, si segnala che, in data 16 maggio, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 39/2019, attuativa della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive del 18 settembre 2014, la quale ha determinato l'introduzione nel D. Lgs. n. 231/2001 del nuovo art. 25-*quaterdecies*, rubricato '*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*'.

Tale nuovo articolo, riconoscendo la responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche, presenta, tra i propri scopi, quello di evitare i conflitti d'interesse tra gli operatori delle scommesse sportive e le stesse organizzazioni sportive, al fine di prevenire e contrastare le partite 'truccate' nonché la manipolazione delle competizioni.

La novità interessa soprattutto le società sportive, nonché tutte quelle società che, per una qualsiasi ragione, intrattengano rapporti con le stesse e/o con i singoli atleti.

2. Le gravi frodi IVA

Oltre a quanto sopra, si ricorda che, entro il prossimo 6 luglio, gli Stati membri dell'Unione Europea sarebbero tenuti a contemplare la responsabilità penale amministrativa delle persone giuridiche in relazione ad un nutrito elenco di reati in grado di compromettere gli interessi finanziari comunitari.

Si tratta, in particolare, della Direttiva 2017/1371/UE (cosiddetta '*Direttiva PIF*'), la quale è volta ad impedire la commissione di gravi frodi IVA, ossia di quelle frodi che:

- siano connesse al territorio di due o più Stati membri,
- derivino da un sistema fraudolento per cui tali reati sono commessi in maniera strutturata allo scopo di ottenere indebiti vantaggi dal sistema comune dell'IVA e
- determinino un danno complessivo pari ad almeno dieci milioni di Euro.

La Direttiva mira a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, da intendersi quali tutte le entrate, le spese e i beni che siano coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell'Unione oppure dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati.

Si ricorda che il disegno di legge, alla data del 4 giugno 2019, risulta essere all'esame della commissione.

Pertanto, una volta recepita la summenzionata *Direttiva PIF*, anche la materia penale-tributaria sarà inserita all'interno del D. Lgs. n. 231/2001.



3. Le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

Da ultimo, merita considerare che il 10 maggio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2019/713/UE del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale Direttiva stabilisce norme minime in merito alla definizione dei reati e delle sanzioni nelle materie di frode e di falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti e mira a facilitare la prevenzione di tali fattispecie criminose nonché a garantire assistenza e sostegno alle vittime.

L'atto nasce dalla presa di coscienza che tali frodi e falsificazioni, potendo rappresentare fonti di entrate per la criminalità organizzata, oltre a costituire una minaccia alla sicurezza, vengono individuate come un ostacolo al mercato unico digitale, in quanto in grado di intaccare la fiducia dei consumatori e di determinare una diretta perdita economica.

Alla luce di ciò, l'art. 10 della Direttiva prevede che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati previsti dagli artt. 3 - 8 della stessa Direttiva (ossia 'Utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento diversi dai contanti'; 'Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento materiali diversi dai contanti'; 'Reati connessi all'utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento immateriali diversi dai contanti'; 'Frode connessa ai sistemi di informazione'; 'Mezzi utilizzati per commettere i reati'; 'Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo').

Nonostante diverse condotte in materia siano già contemplate all'interno del D. Lgs. n. 231/2001, si ritiene che tale Direttiva possa portare ad un ampliamento dell'elenco dei reati previsti dal Decreto, ad esempio riconoscendo la responsabilità amministrativa per il reato di cui all' art. 493-ter c.p. '*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*'.

In questo modo il Legislatore porterebbe a termine un precedente tentativo, andato a vuoto, che mirava ad inserire l'art. 55 del D.Lgs. n. 231/2007⁽¹⁾ all'interno del D.Lgs. n. 231/2001.

Il termine di recepimento, da parte degli Stati membri, della Direttiva 2019/713/UE è previsto per il 31 maggio 2021.

4. Conclusioni

Alla luce di quanto finora ripercorso, visto il recente ampliamento del catalogo dei reati, si ricava dunque la necessità per le persone giuridiche di valutare se procedere ad aggiornare i propri Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo e a monitorare lo status di eventuali novità in merito a futuri aggiornamenti.

Risulta evidente infatti che, solo mediante un Modello aggiornato che preveda una serie di presidi in grado di impedire la commissione di tutte le fattispecie di reato astrattamente realizzabili nel contesto societario, le persone giuridiche potranno risultare conformi alla normativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 ed evitare, conseguentemente, il rischio di incorrere in sanzioni in grado di compromettere il proprio business.

(1) Per effetto del recente intervento del D. Lgs. n. 21/2018, tale norma risulta ora collocata nel summenzionato art. 493-ter c.p.



Privacy

Regolamento e-privacy e cookie

Dopo il Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, importanti novità potrebbero arrivare dal Regolamento e-Privacy⁽²⁾ per diversi ambiti del digitale: dallo spam al *direct marketing*, dal *machine learning* alle attività delle società di telecomunicazioni e all'*Internet of Things*, oltre che dei c.d. servizi di comunicazione *Over the Top* e *machine to machine*. Sebbene per ora si tratti 'solo' di una proposta legislativa, il testo del Regolamento e-Privacy, al vaglio delle istituzioni europee sembrerebbe prossimo ad introdurre importanti cambiamenti per il settore del digitale in senso ampio.

La bozza di Regolamento presentato dalla Commissione europea all'inizio del 2017, ha da subito destato l'interesse delle lobby del settore dei servizi di telecomunicazione, pubblicità e media, l'obiettivo è quello di arrivare a garantire un elevato grado di sicurezza per le informazioni e i dati personali nel contesto delle comunicazioni elettroniche, introducendo previsioni che potrebbero profondamente modificare l'attività e i modelli di business di alcuni big player del mercato.

Il 2018, quasi certamente, sarà ricordato come 'l'anno della privacy', in cui la protezione dei dati personali e la regolamentazione annessa hanno significativamente occupato il dibattito economico-legislativo globale, il 2019 invece, potrebbe essere ricordato come 'l'anno della e-Privacy', l'anno in cui il focus si estenderà oltre i dati personali, ai metadati, ai dati delle comunicazioni elettroniche ed ai cookie.

L'Autorità garante, relativamente ai cookie, con il provvedimento 229 dell'8 maggio 2014, oltre a individuare modalità semplificate per rendere l'informativa agli utenti *online*, ha fornito indicazioni sulle modalità di acquisizione del consenso in caso di utilizzo di cookie, di fatto fornendo delle linee guida chiare per utilizzare al meglio tale tecnologia. Secondo una ricerca condotta dal *Reuters Institute for the Study of Journalism* dell'università di Oxford, con l'entrata in vigore del GDPR, il numero di cookie di terze parti tra aprile e luglio 2018 è diminuito del 32% sui siti italiani esaminati, con cali significativi per i cookie pubblicitari e di marketing (-14%) e dei social media (-9%) anche nel resto dell'Europa. Probabilmente l'aspro regime sanzionatorio introdotto dal GDPR è stato un deterrente per molte aziende. La disciplina dei cookie ed il consenso al loro utilizzo, rappresenta uno dei punti maggiormente discussi della proposta di Regolamento. Di seguito i principali obiettivi perseguiti:

- semplificare le regole dei cookie e razionalizzare le modalità di manifestazione del consenso, rendendole più *'user friendly'*⁽³⁾;
- includere nelle impostazioni delle opzioni per permettere all'utente di decidere, ad esempio, se i lettori multimediali, i visualizzatori dei linguaggi di programmazione interattivi o programmi simili possano essere eseguiti, oppure se un sito web possa raccogliere dati di geo localizzazione dall'utente o se possa accedere a componenti specifici come una webcam o un microfono;
- recepire l'approccio *privacy by default* introdotto dal GDPR e in tal senso i programmi che consentono la comunicazione elettronica (come i browser, i sistemi operativi e le applicazioni di comunicazione), dovrebbero essere configurati per proibire, per impostazione predefinita, il tracciamento su domini multipli e l'installazione dei cookie di terza parte. Le impostazioni della privacy dovrebbero essere presentate in modo facilmente visibile e intelligibile e, al momento dell'installazione o del primo utilizzo, gli utenti dovrebbero essere informati della possibilità di modificare le proprie scelte, in ogni momento.

(2) Il Regolamento e-Privacy sostituirà la vecchia Direttiva (2002/58/CE) relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, modificata nel 2009 dalla Direttiva 136/CE che ha introdotto il principio dell'*opt-in*.

(3) Secondo la proposta approvata dal Parlamento, gli utenti dovrebbero essere in grado di gestire il proprio consenso ai cookie direttamente tramite apposite impostazioni del browser, con una granularità tale da permettere – in maniera semplice – di scegliere a quali specifiche categorie di cookie, distinti per finalità, prestare il proprio consenso.



Oltre al tema dei cookie, le ulteriori previsioni introdotte dalla proposta di Regolamento avrebbero un impatto significativo anche su altri settori chiave dell'Industria 4.0, quali il machine learning e l'Internet of Things. Secondo l'ambizioso progetto iniziale infatti, il testo definitivo sarebbe dovuto entrare in vigore in concomitanza con l'efficacia del GDPR, il 25 maggio 2018. Il profondo dibattito sollevato dalle modifiche proposte, trattandosi di un regolamento europeo, dunque direttamente applicabile senza la richiesta di atti di recepimento da parte degli Stati UE, ha di fatto comportato l'esigenza di definire con maggiore chiarezza la portata delle regole introdotte, al fine di trovare soluzioni di compromesso. Attualmente la bozza di Regolamento è ancora in fase di approvazione, potrà pertanto subire delle modifiche rispetto a quanto sopra rappresentato.



Labour

La condotta del dipendente di istituti di credito deve essere valutata più rigorosamente

Con la sentenza n. 12787 del 14 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso dei dipendenti di istituti di credito, gli obblighi di fedeltà e diligenza vanno valutati secondo **criteri più rigorosi**, dovendosi valorizzare le mansioni svolte ed il tipo di condotta, dimodoché *anche mancanze disciplinari più lievi possono essere idonee ad incrinare fortemente il rapporto di fiducia*.

Il Tribunale riteneva legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una cassiera di un istituto di credito *per un ammanco di denaro e per lo sconfinamento del fido concesso sul proprio conto corrente*.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di prime cure ritenendo corretta la procedura disciplinare espletata, provati i fatti contestati ed *adeguata e proporzionata* la sanzione espulsiva adottata.

Avverso tale decisione la dipendente ha proposto ricorso per Cassazione, la quale ha affermato il principio di cui sopra, sottolineando la necessità di valorizzare *la tipologia delle mansioni svolte dal dipendente* che compie un'infrazione disciplinare, potendo nel caso degli istituti di credito - come avvenuto nella fattispecie oggetto di giudizio - anche ove la violazione sia dipesa da un errore, **ledere insanabilmente il rapporto di fiducia**.

Sulla base di tale assunto la Suprema Corte ritiene corretta la decisione dei giudici di merito, che hanno ritenuto proporzionata la sanzione espulsiva valutando la gravità del fatto non solo con riguardo all'elemento soggettivo dell'autore, ma con riferimento all'avvenuta lesione del vincolo fiduciario accertata considerando tutti gli elementi di contorno idonei a dare la misura della lesione, quale *il tipo di attività svolta, i compiti assegnati, le dimensioni del contesto sociale* nel quale i fatti sono stati posti in essere, giungendo alla conclusione che un ammanco di denaro non evidenziato (che esclude la buona fede) incrina fortemente il rapporto di fiducia per un cassiere di un istituto di credito, anche ove dipeso da un errore, *perché dimostra superficialità nella gestione dei beni*.



Richiesta di ferie per fermare il decorso del periodo di comporta

Con sentenza n. 10725 del 17 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha precisato che, al fine di evitare il licenziamento che conseguirebbe al decorso del periodo di comporta, *il dipendente malato può chiedere di fruire delle ferie maturate prima che si avvicini la scadenza del comporta stesso.*

Nel caso di specie, una lavoratrice malata, alcuni mesi dopo aver chiesto e non ottenuto la conversione del titolo di assenza da malattia a ferie, è stata licenziata per superamento del periodo di comporta.

La Suprema Corte ha quindi ricordato che, per ormai consolidato principio di diritto «*il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporta, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie*». Tale facoltà però, *non deve corrispondere a un obbligo del datore di lavoro di accogliere la richiesta, qualora ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa.*

Inoltre, la Corte afferma che in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è tuttavia necessario che le dedotte ragioni datoriali siano **concrete ed effettive**. Pertanto, in presenza di una richiesta disattesa di ferie, anche se formulata mesi prima, *il licenziamento non è stato ritenuto fondato.*

Di rilievo è poi la decisione della Corte che ha riconosciuto la sussistenza ai danni della lavoratrice di mobbing, concedendole il relativo risarcimento. La Corte ha infatti ricordato che ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assuma di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità dei singoli atti bensì **nell'intento persecutorio che li unifica** e che la responsabilità per mobbing deve essere inquadrata nell'ambito applicativo dell'articolo 2087 del codice civile, in quanto ricollegata alla violazione dell'obbligo di sicurezza datoriale nei confronti dei propri dipendenti.

La Corte ha infatti ritenuto unificate da volontà vessatoria e pertanto mobbizzanti:

- le continue e pressanti richieste di chiarimenti circa le assenze per malattia e le cure mediche
- la privazione della parte più rilevante delle mansioni al rientro dalla malattia
- la richiesta di dimissioni.
- I giudici hanno ritenuto che ciascuno di tali comportamenti sarebbe stato singolarmente legittimo (non avendo rilevato demansionamento) sebbene complessivamente costituenti mobbing.



Intellectual Property

Intellectual Property per le PMI: lo studio condotto dall'EUIPO

L'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) hanno pubblicato uno studio secondo il quale le piccole e medie imprese (PMI) che hanno valorizzato i propri *asset* di proprietà industriale, mediante presentazione di domande di registrazione di brevetti, marchi, o disegni e modelli, hanno maggiori probabilità di sperimentare una crescita elevata rispetto alle PMI che non hanno proceduto a nessuna registrazione.

Lo studio muove dalla premessa che le PMI rappresentino un pilastro fondamentale dell'economia europea, contribuendo al 57% del PIL dell'UE; una larga parte di questo contributo è generato da un ridotta quantità di 'imprese a forte crescita'.

Per 'imprese a forte crescita' si intendono quelle imprese che hanno riscontrato un tasso medio di crescita superiore del 20% all'anno per tre anni consecutivi e che dispongono di almeno 10 collaboratori all'inizio del periodo di crescita.

Lo studio ha mostrato come le PMI che abbiano provveduto a tutelare i propri *asset* IP abbiano successivamente riscontrato il 21% di probabilità in più di registrare un primo periodo di crescita economica nonché il 10% di probabilità aggiuntive di diventare imprese a forte crescita.

La ricerca ha inoltre evidenziato che le probabilità che le PMI diventino imprese a forte crescita possa sfiorare il 33% se quest'ultime facciano uso di molteplici *asset* di IP quali: marchi, brevetti, disegni e modelli anziché di una singola categoria *asset* IP.

La versione integrale dello studio è disponibile online all'indirizzo: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights/2019_High-growth_firms_and_intellectual_property_rights.pdf.



e-Estonia: Intelligenza Artificiale applicata nei Tribunali

Il Ministero della Giustizia estone ha costituito un pool di esperti con il compito di creare un sistema di intelligenza artificiale in grado di svolgere la funzione di giudice, il sistema ideato prevede che le parti carichino atti e documenti su una piattaforma per poi lasciare ad un algoritmo la decisione sulla questione, salva la possibilità di fare appello ad un giudice umano.

A decidere le controversie sarà un algoritmo, ossia un procedimento che permette la risoluzione di specifici problemi mediante l'applicazione di una sequenza di istruzioni semplici e chiare, che devono essere seguite alla lettera.

Gli algoritmi devono presentare alcune fondamentali caratteristiche: i passi devono essere elementari; devono essere interpretabili in modo univoco e diretto dall'esecutore; l'algoritmo deve essere composto da un numero finito di passi; l'esecuzione deve avere un termine e deve portare ad un risultato univoco.

Sono state individuate tre modalità tramite le quali le macchine basate su un sistema di algoritmi possono agevolare il lavoro degli operatori del diritto:

- analisi di documenti e predisposizione di atti;
- previsione dell'esito di una causa e;
- formulazione di giudizi salvo il controllo da parte dell'uomo.

Gli algoritmi trovano correlazioni nascoste che l'occhio umano non può cogliere e ciò implica che essi possano trovare nuovi fattori esplicativi e fare previsioni sul futuro.

Il progetto e-Estonia rientra sicuramente nell'ambito di quei progetti di digitalizzazione incentrati sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per i quali anche la Commissione Europea per l'Efficacia della Giustizia ha emanato la 'Carta etica europea per l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di giustizia penale e nei relativi ambienti'.

In particolare, la Carta ha definito i seguenti principi per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno di sistemi:

- il principio del rispetto dei diritti fondamentali;
- il principio di non discriminazione;
- il principio di qualità e sicurezza;
- il principio di trasparenza;
- il principio di garanzia dell'intervento umano.

Quest'ultimo principio vuole escludere l'approccio deterministico, ossia un eccessivo automatismo e garantire un controllo sulle scelte effettuate.

Il rispetto dei predetti principi ammetterebbe l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella giustizia qualora i soggetti siano competenti e specializzati nel campo dell'Intelligenza Artificiale e vi sia una possibilità di controllo da parte dell'uomo.



Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").